


T I T O L O T E R Z O

G R A Z I E , P O R T A T E , E M E S A
D E ' M A R I N A R I .

Essendo permesso alla Veneta Marina Mercantile, per specioso privilegio delle nostre Leggi, d'introdurre in questa Città, in misure per altro limitate, e corrispondenti ai diversi viaggi, varj Effetti esenti dai Dazj, Tasse, Cottimi, Noli, Avaree, ed imposizioni d'Arti, lochè si denomina Portata privilegiata dei Marinari; quindi è che per togliere qualunque arbitrio, od equivoco, vengono con i seguenti Articoli a stabilirsi, e dichiararsi le precise Misure, ed i Generi, su' quali avranno a verificarsi le indicate concesse Esenzioni.

I

Ogni Marinaro Suddito, che navigherà fuori del nostro Golfo, qualora sia da due Anni descritto, e senza alcun debito verso la Scuola di San Niccolò, e così pure l'Estero compreso nel terzo permesso negli Equipaggi, quando però avrà li requisiti prescritti all'Articolo terzo del Titolo Marinari, e sia esso pure senza debito verso la Scuola predetta, farà capace di godere l'esenzione dai Dazj per Barille due di Vino della tenuta di Secchi sei per cadauna; eccettuati li Vini forestieri, Liquori, Moscati, e Aceti, che gli restan vietati. Una egual' esenzione avrà pure per quattro Sche-